

TI_GERICHTE 52.1998.65 vom 14. Juli 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-07-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.65

FR: TI_GERICHTE 52.1998.65 du 14 juillet 1998

IT: TI_GERICHTE 52.1998.65 del 14 luglio 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

e 2 PAmM), e alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo. Le censure del ricorrente devono essere perciò esaminate sotto questi profili. 2. La licenza di condurre non può essere rilasciata se il richiedente, non dà quale conducente, garanzia, per il suo comportamento precedente, di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per i terzi (art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr). Le licenze e i permessi devono essere revocati, se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempite... (art. 16 cpv. 1 LCStr) (revoca a scopo di sicurezza). La licenza di condurre ...è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d'alcolismo o altra forma di tossicomania oppure per motivi caratteriali o altri motivi. La revoca comporta un periodo di prova di almeno un anno... (art. 17 cpv. 1 bis LCStr). La licenza di condurre deve essere revocata durevolmente al conducente incorreggibile (art. 17 cpv. 2 LCStr) La revoca a scopo di sicurezza è decisa per una durata indeterminata e nella decisione deve essere fissato un periodo di prova di almeno un anno (art. 33 cpv. 1 OAC). La licenza di condurre o la licenza per allievo conducente può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi... (art. 16 cpv. 2 LCStr) (revoca a scopo di ammonimento). 3. 3.1. Il ricorrente contesta che nel suo caso sia necessaria una revoca a scopo di sicurezza. Sostiene che al più si potrebbe privarlo della licenza di condurre per un periodo limitato ad un anno. Bisogna intanto dare per acquisito, contrariamente a quanto egli si prodiga a confutare nel suo gravame (circostanze già discusse in precedenza) che egli si trovava al volante in data 12 febbraio 1997 alle ore 21.15 in territorio di _____ dopo avere assunto bevande alcoliche in quantità tale da elevare la concentrazione alcolica nel sangue oltre il limite permesso dalla legge, come è stato di fatto accertato con il test dell'alito e mediante perizia. In possesso della patente di condurre dal 1989, in precedenza è già stato oggetto di due provvedimenti di revoca a titolo di ammonimento nel 1993 (nel giro di meno di sei mesi). Un'altra revoca gli è stata inflitta per avere circolato benché privato della licenza di condurre ed avere causato un incidente per inosservanza del segnale di stop. 3.2. Di regola il fatto di avere condotto un veicolo in stato di ebbrietà comporta una revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento. Se la violazione viene ripetuta, purché non si sia in presenza di alcolismo, viene di nuovo pronunciata una revoca a scopo di ammonimento, tuttavia di durata maggiore. A partire dalla terza violazione, come è qui il caso, può essere presa in considerazione una revoca a scopo di sicurezza, purché ne sussistano i presupposti ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 d e 17 cpv.1

bis e 2 LCStr (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, pag.114, nota 2155 e segg.). Il ricorrente è già incorso in tempi ravvicinati in tre misure di revoca, la seconda addirittura meno di due mesi dopo avere riottenuto la patente già toltagli per circolazione in stato di ebbrietà, ciò che denota carente senso di responsabilità e tendenza a non controllare le proprie azioni. Difatti questi tratti caratteriali sono anche stati rilevati da parte dello psicologo STCA _____, che ha evidenziato che il ricorrente presenta una personalità retta da modalità reattive impulsive con delle difficoltà nel controllo razionale e volitivo delle proprie energie. Se dal profilo medico-internistico (rapporto dr. _____) non sono stati riscontrati sintomi o patologie che possano fare sospettare un abuso etilico regolare (alcolismo) - ma ciò anche in ragione della giovane età del ricorrente - è però vero che dall'indagine psicometrica si rileva la presenza di un profilo etilistico della personalità con il 91% di probabilità di alcolismo. Lo psicologo non ha quindi escluso la possibilità che in futuro si possa sviluppare una patologia di alcolismo, in considerazione anche della labilità caratteriale del ricorrente e nell'incapacità di intravedere le conseguente gravi verso le quali i suoi attuali comportamenti potrebbero degenerare. In siffatte circostanze rettamente l'autorità inferiore ha escluso la possibilità di sanzionare il ricorrente, contrariamente a quanto egli richiede, con un'ulteriore revoca a scopo di ammonimento, misura già più volte adottate in passato che non ha purtroppo avuto alcun riscontro educativo-repressivo su di lui. Risulta invece assolutamente indispensabile per tutelare la sicurezza del traffico e degli utenti della strada, una revoca a scopo di sicurezza, dato che nella persona di _____ sussistono sufficienti motivi caratteriali per poterlo ritenere non idoneo a guidare un veicolo a motore, ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 bis LCStr, atteso pure che non dà, quale conducente, garanzia, per il suo comportamento precedente, di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per i terzi (art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr) 3.3. Ne discende che la decisione dell'istanza inferiore deve essere confermata, in quanto scaturisce da una esatta valutazione della fattispecie. Per il che il ricorso è integralmente respinto. 4. Va infine rilevato che nell'ambito della revoca a tempo indeterminato per motivi di sicurezza non sussiste alcuna possibilità per l'amministrato di invocare la necessità professionale a disporre della licenza di condurre. La necessità professionale costituisce infatti motivo di commisurazione della durata della sanzione unicamente nell'ambito della revoca a scopo di ammonimento, mentre è irrilevante laddove, come è qui il caso, si persegue il fine della sicurezza nella circolazione stradale. 5. La richiesta di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio, peraltro non debitamente documentate, non possono essere accolte, difettando al ricorso qualsiasi probabilità di successo (art. 30 PAm, 157 CPC). La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAm). Per questi motivi, visti gli art. 10 LALCStr, 14 cpv. 2 lett d, 16 cpv. 1 e 2 LCStr, 17 cpv. 1 bis e cpv.

E. 2

LCStr, 33 cpv. 1 OAC, 18, 28, 43, 60, 61, 62 PAm, 157 CPC; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto 2. L'istanza di assistenza giudiziaria è respinta. 3. La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico del ricorrente. 4. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La segretaria